

N. R.G. 2015/10167



TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE TERZA CIVILE -

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 10167/2015 promosso con ricorso depositato

da

████████████████████

ricorrente

rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tacchi Venturi

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona

resistente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona del 22.07.2015

1.

Con ricorso depositato in data 27/11/2015, ████████████████████ cittadino del Mali, proveniente dal villaggio di Tassara nella regione di Kayes, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato né la protezione internazionale sussidiaria o quella umanitaria.

Il ricorrente, che lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa, ha raccontato che i fatti che lo avevano spinto a lasciare il Mali con il fratello minore avevano avuto inizio da un provvedimento di esproprio emesso dal Gover-



no locale, che aveva causato la distruzione della scuola del villaggio per la costruzione di una strada. Il governo aveva versato al capo villaggio 27 milioni di franchi CFA a titolo d'indennità. Il capo villaggio aveva quindi deciso di edificare la nuova scuola sul terreno adiacente a quello espropriato - di proprietà dello zio e della famiglia del ricorrente, che l'aveva ereditato alla morte del padre dell'istante -, senza tuttavia pagare alcun corrispettivo. Lo zio si era recato quindi dal sindaco al fine di ottenere tutela e la questione era stata chiarita in suo favore. Nonostante ciò, il capo villaggio e la comunità avevano deciso di proseguire ugualmente a costruire la scuola. Il ricorrente si era opposto unitamente alla madre all'inizio dei lavori ma erano stati aggrediti dal capo villaggio e da altre persone e feriti a colpi di bastone. Per le lesioni riportate erano stati entrambi ricoverati nell'ospedale di Tassara e successivamente a quello di Bamako per quasi un mese. Alla vista delle lesioni subite dai familiari, lo zio del richiedente si era recato presso il villaggio armato di pistola ed aveva ucciso tre persone ferendone una quarta. Era stato successivamente arrestato dalla polizia, unitamente al capo villaggio ed ai suoi consiglieri. Nel frattempo, dimesso dall'ospedale il ricorrente, temendo di venire ucciso dai parenti delle vittime, aveva lasciato insieme al fratello minore il suo villaggio per l'Algeria, dove era rimasto per quasi un anno presso uno zio che lì risiedeva. Informato dal marito di sua sorella che i parenti delle vittime erano venuti a sapere dove si trovava insieme al fratello si era trasferito in Libia, ove era rimasto per circa un anno e mezzo e da cui era partito per l'Italia nell'aprile del 2014 per sfuggire al conflitto armato in corso.

2.

È utile in via preliminare richiamare il quadro delle norme che regolano il riconoscimento della protezione internazionale.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

Così all'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

In particolare è definito rifugiato il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un de-*



terminato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno" (art. 2 lett. e).

Gli artt. 7 e 8 d.lgs. 19.11.07 cit. definiscono, rispettivamente, gli atti e i motivi di persecuzione.

L'articolo 7 stabilisce, in particolare, che:

1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo (l'unico diritto per il quale è esclusa qualsiasi deroga è, in realtà, il diritto alla vita, comunque soggetto alle eccezioni previste nello stesso paragrafo 2 e nel richiamato articolo 2 della Convenzione);

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2 (ovvero, nell'ordine, di crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, così come definiti nei relativi strumenti internazionali; oppure di reati gravi o atti particolarmente crudeli così qualificabili (cioè come reati gravi), benché perpetrati con un dichiarato obiettivo politico; oppure, ancora, di atti contrari alle finalità e ai



principi delle Nazioni Unite, così come definiti nel preambolo e negli artt. 1 e 2 della relativa Carta);

e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Gli atti di persecuzione, come sopra individuati, rilevano per il riconoscimento dello status di rifugiato solo se posti in essere per i motivi indicati dal sopra citato articolo 8, il quale fa in particolare riferimento:

a) alla *razza*, il cui concetto include considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico;

b) alla *religione*, la cui nozione ricomprende le nozioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) alla *nazionalità*, con particolare riferimento all'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o dalla sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) al *particolare gruppo sociale* di appartenenza, inteso quale pluralità di soggetti che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi; ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, purché tale orientamento non comporti il compimento di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;

e) all'*opinione politica*, intesa come professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 d.lgs. 19.11.07 n. 251 (che nell'ordine sono: lo Stato; i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una consistente parte del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti prima menzionati non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni



e/o danni gravi) e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Per quanto concerne, invece, la protezione sussidiaria, lo stesso d.lgs. definisce, all'art. 2 comma 1 lett. g), *persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.*

La definizione di danno grave è contenuta nel successivo articolo 14, il quale, infatti, specifica che per danno grave si deve intendere:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.*

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato o soggetto meritevole di protezione sussidiaria, l'art. 5 d.lgs. 19.11.07 n. 251 stabilisce che l'attività di persecuzione o il danno grave devono essere riconducibili:

- a) allo Stato;*
- b) a partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;*
- c) a soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.*

L'ultima e residuale fattispecie di protezione dello straniero è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 32 comma 3 d.lgs. 28.1.08 n. 25 e 5 comma 6 d.lgs. 25.7.98 n. 286. Il primo prevede che nei casi di rigetto della domanda di protezione in cui sussistano *gravi motivi di carattere umanitario*, la commissione trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del sopra citato articolo 5 comma 6, che a sua volta prevede che *“il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno*



degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano". A differenza di quanto previsto per le fattispecie di protezione internazionale precedentemente analizzate, i presupposti per il rilascio del predetto permesso di soggiorno (individuati, alternativamente, in *seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*) non sono individuati in modo analitico. Non v'è, in particolare, alcuna definizione dei *motivi umanitari*, in relazione ai quali, pertanto, si pone il problema d'individuare gli esatti termini e le precise condizioni in cui determinate situazioni possano assumere rilevanza. La prevalente giurisprudenza ritiene che la protezione umanitaria vada riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovino in particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi (come ad esempio per motivi di salute o d'età); oppure per ragioni di carattere oggettivo, connesse, in particolare, alla situazione politica, economica e sociale del paese di provenienza del migrante (come ad esempio una situazione di grave instabilità politica caratterizzata da generalizzata violenza, la perpetrazione di generalizzate, persistenti e gravi violazioni dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni simili). La stessa giurisprudenza ha peraltro precisato che l'ampio margine di discrezionalità lasciato dalla genericità della norma, fa sì che un rigoroso vaglio critico da parte del giudice sia necessario da un lato per non vanificare la *ratio* della fattispecie di protezione in questione; dall'altro per evitare una sua generalizzata e abnorme estensione.

Con le tre analizzate fattispecie di protezione internazionale – rispettivamente relative allo *status* di rifugiato e a quelli di soggetto meritevole di protezione sussidiaria o umanitaria – è stata data integrale ed esaustiva attuazione al diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost., per una cui diretta applicazione, dunque, non v'è più alcun margine (in questo senso cfr. Cass. 26.6.12 n. 10686).

3.

Va, inoltre, tenuto presente che nelle controversie in materia di protezione deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente, così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D .Lgs. n. 251 del 2007, il quale prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti



ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Invero, l'art. 3, dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile, e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale.

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale dispone all'art. 8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pro-



nunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (v. Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310).

Questo principio di diritto trova poi ulteriore conferma nell'art. 19 comma 8 d.lgs. 01.09.2011 n. 150, che prevede che *“il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia”*.

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n. 14998 del 16/07/2015).

Rimane tuttavia applicabile il generale principio dispositivo del processo civile, di guisa che il ricorrente ha in ogni caso l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato e la sola esistenza, nel paese di provenienza del richiedente asilo, di una situazione corrispondente a quella prevista dalla legge quale titolo del diritto a tale protezione, se non è stata dedotta dal richiedente, non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di quest'ultimo da parte del giudice (sul punto cfr. Cass. n. 19197 del 28/09/2015, la quale ha infatti precisato che *“il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell'attore. I fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono dunque necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l'impossibilità per il giudice di introdurla in giudizio d'ufficio, secondo la regola generale”*).

4.

Nel caso di specie il Tribunale condivide le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale sulla credibilità dei fatti narrati da [REDACTED] e delle ragioni che l'avrebbero indotto a lasciare il suo paese, apparendo inverosimile e contraddittorio il racconto fatto dal ricorrente nel corso della sua audizione, come viene ben spiegato nel provvedimento di rigetto, non essendo questi stato in grado di fornire una spiegazione plausibile delle ragioni per le quali la madre e la sorella dell'istante hanno continuato a vivere nel villaggio senza subire alcuna ritorsione da parte dei familiari delle vittime; egli inoltre non ha fornito alcun indizio di prova a suffragio di quelle che rimangono semplici affermazioni, in quanto non ha depositato alcuni documenti significativi a sup-



porto delle sue dichiarazioni, ed in particolare i referti medici comprovanti il suo ricovero presso l'ospedale ove è stato curato e la natura delle lesioni riportate in occasione dell'aggressione subita ed i documenti comprovanti l'omicidio commesso dallo zio ed il suo arresto, nonché la morte di quest'ultimo avvenuta nel marzo 2016, secondo quanto riferito dal ricorrente nel corso della sua audizione giudiziale, senza fornire alcuna idonea motivazione dell'impossibilità di farseli inviare dai familiari rimasti a vivere in Mali.

Stante la non credibilità dei riferiti episodi e l'insussistenza di una minaccia grave ed individuale per la vita del ricorrente in relazione causale diretta con la condizione soggettiva da questi narrata, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007.

Inoltre non è stata neppure allegata la sussistenza nella zona del Mali di provenienza del richiedente di una situazione di conflitto armato interno con violenza generalizzata tale da determinare un concreto pericolo per la vita o l'incolumità dei civili.

5.

Reputa invece il Tribunale che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Come dianzi accennato, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011; n. 22111 del 2014), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria in forza del D. Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Al riguardo la Suprema Corte ha ben chiarito che *“le misure di carattere umanitario hanno carattere atipico e residuale da accertarsi caso per caso. In particolare tale natura si riscontra nelle situazioni c.d. vulnerabili che possono avere l'eziologia più varia e non devono necessariamente discendere come un "minus" dai requisiti delle misure tipiche del rifugio e della protezione sussidiaria”*, costituendo *“un catalogo aperto non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità psicofisica”* (Cass. 27/11/2013, n. 26566).

D'altra parte, la citata disposizione utilizza una formula disgiuntiva per indicare i motivi che, pur in assenza dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno ordinario, consen-



tono quello umanitario, così escludendo che essi siano collegati esclusivamente a fattispecie tutelate dalla Costituzione o da Atti internazionali.

Nella vicenda esposta sono ravvisabili elementi tali da integrare gravi motivi di carattere umanitario, in virtù dei quali gli atti vanno trasmessi al Questore, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente, infatti, è giunto in Italia dalla Libia, paese in cui si è stabilito per circa un anno e mezzo dopo aver vissuto per quasi un anno in Algeria, recidendo irreversibilmente i legami con il paese di origine (da cui è assente dal 2012) e dove ha cercato di ricostruirsi un'esistenza dopo aver lasciato il suo paese: dalla Libia egli è stato costretto a fuggire a causa della scoppio della guerra civile.

Nel documento dell'UNHCR "*Posizione sui rimpatri in Libia*" pubblicato nell'ottobre 2015 si evidenzia che "*l'attuale situazione della Libia è caratterizzata da una continua mancanza di stato di diritto e di ordine, da continui scontri tra gruppi armati in alcune parti della nazione, da uccisioni quotidiane, bombardamenti e rapimenti. A partire da maggio 2014 gli intensi scontri tra gruppi armati opposti per il controllo del territorio, delle risorse e delle infrastrutture hanno avuto come risultato la morte di migliaia di persone, tra cui civili, e hanno spinto alla migrazione forzata più di 435.000 persone, oltre ad aver comportato la distruzione di infrastrutture vitali, l'interruzione di servizi di base e il deterioramento delle condizioni umanitarie. La violazione dei diritti umani e del diritto umanitario continua all'interno di tutta la Libia. È documentato che tutte le parti in campo commettono violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario. Secondo quanto riferito, i gruppi armati lanciano frequentemente attacchi indiscriminati su aree densamente popolate, tra cui Tripoli, Benghazi, Warshafana, Sabha, le zone montane di Nafusa e altri luoghi, facendo ricorso a una varietà di armi, ivi comprese armi leggere, razzi, mortai, cannoni anti-aerei, carri armati e attacchi aerei. Secondo quanto è noto, tutte le parti coinvolte nel conflitto compiono sequestri di persone, torture e omicidi di nemici e civili, sulla base della loro "reale o sospetta affiliazione tribale, familiare, politica o religiosa e della loro nazionalità". È documentato che gruppi armati affiliati all'ISIS colpiscono e terrorizzano i civili, anche attraverso bombardamenti e decapitazioni, imponendo severe punizioni ai civili per quei comportamenti da essi ritenuti come contrari alla legge islamica. Il conflitto armato e l'instabilità politica hanno avuto un impatto deleterio su più di tre milioni di persone, pari a quasi la metà della popolazione. Tra di essi, sono circa 2,44 milioni le persone che hanno bisogno di protezione e di una qualche forma di assistenza umanitaria, tra cui gli sfollati in-*



terni, una parte della popolazione non sfollata ma comunque interessata dal conflitto, i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti. Il conflitto in Libia ha inoltre esacerbato la già vulnerabile situazione di richiedenti asilo, rifugiati e migranti (in particolare, ma non esclusivamente, coloro che provengono da paesi sub-sahariani). All'interno di una situazione caratterizzata dall'insicurezza, dall'incremento della violenza e dall'assenza dello stato di diritto e di istituzioni funzionanti, i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti rischiano di subire gravi abusi, tra cui sequestri, detenzioni arbitrarie e prolungate in pessime condizioni, torture e altre forme di trattamenti inumani e degradanti, sfruttamento, estorsioni e uccisioni da parte di differenti gruppi armati così come da parte di trafficanti e sfruttatori. È documentato che tra i cittadini di paesi terzi gli appartenenti alle minoranze religiose sono particolarmente a rischio di subire abusi e attacchi a causa della loro religione. Le leggi libiche vigenti prevedono la detenzione indefinita e la deportazione delle persone che hanno violato le leggi sull'immigrazione. È stato documentato che migliaia di persone, tra cui anche donne e bambini, sono attualmente trattenuti in centri di detenzione gestiti dal Dipartimento per il contrasto dell'immigrazione irregolare (DCIM) dopo essere stati salvati o intercettati in mare, al largo delle coste libiche, o a terra durante perquisizioni e controlli ai posti di blocco vicino ai confini terrestri. La maggior parte dei detenuti proviene dall'Africa Sub-sahariana, Pakistan, Bangladesh, Siria, Palestina ed Iraq..... I cittadini di paesi terzi vengono detenuti dalle diverse fazioni in lotta all'interno di strutture non ufficiali in condizioni che non rispettano gli standard internazionali. A causa della loro appartenenza religiosa i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti sono quotidianamente sottoposti a tortura o trattamenti inumani e degradanti all'interno di strutture di detenzione gestite dal governo ma anche da gruppi armati. Sono stati riportati frequenti abusi sessuali, in particolare nei confronti di donne e ragazze.

Da qui l'invito rivolto dall'UNHCR a tutti i paesi di permettere ai civili (cittadini libici, residenti abituali in Libia, cittadini di paesi terzi) di poter fuggire dalla Libia e di avere accesso ai loro territori e di esaminare tutte le richieste di protezione internazionale presentate da cittadini libici e da persone che lì hanno dimora abituale secondo procedure eque ed effettive in conformità con le leggi internazionali e regionali in materia di rifugiati

(http://www.unhcr.it/wpcontent/uploads/2016/01/Libya_update_I_October_2015.pdf).

In definitiva, sulla base delle suesposte considerazioni, si reputa che ricorrano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno quando, come nel caso in esame, vi so-



no serie e conclamate emergenze umanitarie nel paese di transito da cui proviene il richiedente asilo e dove questi aveva fissato la propria dimora abituale, recidendo i legami con il proprio paese di origine.

Per questi motivi, il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona deve essere annullato *in parte qua* e deve essere ordinata - ex art. 32 comma 3 del D.Lgs. 2008, n. 25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5, comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

6.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

Il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze, che deve essere fatta nella presente sede ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002 considerati l'impegno professionale, la serietà della materia e l'incidenza degli atti assunti sull'esito della contesa e tenuto conto che l'ammissione al gratuito patrocinio è stata richiesta successivamente al deposito del ricorso, sicché la liquidazione può riguardare sola la fase istruttoria e decisoria.

P.Q.M.

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 1998;

- dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio a [REDACTED] del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5, comma 6 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;

- visto l'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002, dispone il pagamento in favore dell'avv. Paolo Tacchi Venturi del compenso liquidato in €400,00 per competenze professionali, oltre agli accessori di legge.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 8 giugno 2017

Il Giudice Monocratico

Enrico Schiavon

